



COMUNE DI LUSIGLIÈ
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N.26

Oggetto: Aggiornamento al Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate.
Revisione Straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 D.LGS 175/2016.

L'anno DUEMILADICIASETTE addì 27 del mese di settembre, alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

MARASCA Angelo	TOSCANA Mattia
BINANDO Igor	DAVIN Fabrizio
CAPELLO Claudia	RASO Gennaro
LEGE Cristian	FERRERO Davide
URIETTI Michele	CARETTO Cristina Caterina
DELAURENTI Graziano	

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: DELAURENTI Graziano – giustificato

TOSCANA Mattia - giustificato

Assume la presidenza il Sig. MARASCA Angelo - Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sergio MAGGIO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle Società Partecipate. Revisione Straordinaria delle Partecipate ai sensi dell'art. 24 D.LGS 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il contenuto della proposta di deliberazione evidenziando che il D. Lgs 175/2016, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società partecipate il quale prescrive che entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

la ricognizione detta costituisce un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione degli organi partecipati adottato dalla P.A. per effetto della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e si affianca alla revisione periodica annuale (con relazione tecnica sull'attuazione del Piano entro il 31 Dicembre di ogni anno) voluta dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo 175/2016.

Prosegue dando lettura del prospetto concernente le partecipazioni detenute dal Comune di Lusigliè con i dati aggiornati evidenziando come tale prospetto rilevi anche ai fini della trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., integrato con D.Lgvo n. 100/2017, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- la detta ricognizione costituisce un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione degli organi partecipati adottato dalla P.A. per effetto della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e si affianca alla revisione periodica annuale (con relazione tecnica sull'attuazione del Piano entro il 31 Dicembre di ogni anno) voluta dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo 175/2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione straordinaria è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Corte dei Conti ed alla struttura competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto Conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Responsabile dell'Area Amministrativa previa verifica con i Responsabili dell'Area interessata.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato da questo Comune ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione n. 40 del 30.03.2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni individuali per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano.

Preso atto:

1. delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, dove occorre compilare le schede tecniche predisposte dalla Corte;
2. che tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che secondo la Corte, "deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti"; (Allegato B)

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, come da verbale del 22/09/2017 pervenuto al protocollo generale n.2155 in data 25/09/2017, allegato quale parte integrante e sostanziale;

Preso Atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile dell'area economica finanziaria;

CON VOTI favorevoli n.9, contrari n. =, astenuti n. =, espressi in forma palese per alzata di mano da n.9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano e nelle schede della Corte dei Conti allegato B;
- 3) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 6) Dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

CON SEPARATA VOTAZIONE, con voti favorevoli all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e s.m.m. e ii.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE - IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO – F.to MARASCA Angelo

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

IL SINDACO
F.to MARASCA Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sergio MAGGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

il 28/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sergio MAGGIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 28/09/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sergio MAGGIO



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134, c.4 D.Lgs. 267/2000)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE